ORDINAMENTO DELLE CARRIERE DEL PERSONALE DI SEGRETERIA E AUSILIARIO DEL CONSIGLIO DI STATO

Art. 54

Inquadramento del personale che abbia svolto mansioni di autista

Nella prima attuazione della presente legge il personale della carriera ausiliaria, che svolga esclusivamente e continuativamente mansioni di autista da almeno due anni alla data della sua entrata in vigore, puo' essere inquadrato nella qualifica iniziale della carriera ausiliaria tecnica, su domanda da presentarsi entro il termine di novanta giorni dalla data suddetta.

Versione in vigore dal 5 maggio 1964, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ordinamento delle carriere del personale di segreteria e ausiliario del Consiglio di Stato
Estremi	Legge 10 aprile 1964, n. 193
Titolo	VIII — Disposizioni di attuazione e transitorie
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 20 aprile 1964

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/ordinamento-delle-carriere-del-personale-di-segreteria-e-ausiliario/art-54-inquadramento-del-personale-che-abbia-svolto-mansioni-di-autista

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it